



## *Città di Vico Equense*

*Provincia di Napoli*

### **ORDINANZA N. 243 DEL 07/12/2020**

**Settore proponente: Protezione Civile**

**OGGETTO: ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO FINO AL 22 DICEMBRE 2020.**

#### **IL SINDACO**

##### **PREMESSO:**

- Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria a causa della diffusione epidemiologica del COVID-19;
- Che il suddetto stato di emergenza è stato prima prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto legge 7 ottobre 2020, n.125
- Che con il D. L. 7 ottobre 2020, n. 125, in considerazione dell'aggravarsi dello stato epidemico sul territorio nazionale, sono state introdotte nuove "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19";
- Che con l'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2020 sono state varate "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, avuto riguardo per le nuove misure già introdotte con precedenti provvedimenti e reiterati, con modifiche in relazione all'attuale livello di rischio, fino al 15/01/2021;
- Che nei citati decreti è prevista la facoltà, per le autorità locali di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi elencati nei provvedimenti statali e regionali vigenti;

##### **PRESO ATTO:**

- Dell'ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, adottata in attuazione del menzionato DPCM 3 novembre 2020, alla stregua della quale sono applicabili su tutto il territorio nazionale misure più stringenti al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19;
- Delle disposizioni del DPCM del 3 Dicembre 2020, in vigore dal 4 Dicembre, con il quale vengono adottate nuove misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19, suddividendo il territorio italiano in tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;



## *Città di Vico Equense*

*Provincia di Napoli*

- Che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus responsabile di Covid-19 il ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, con Ordinanza del 4 Dicembre 2020, ha riclassificato la collocazione di alcune Regioni nelle tre fasce di rischio;
- Che a seguito dell'ultima ordinanza del Ministro della Salute di cui sopra la Regione Campania è stata collocata dalla fascia arancione, ovvero a rischio medio;

### **RILEVATO:**

- che con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 92 del 23/11/2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni concernenti l'attività didattica dei servizi e della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria”, con la quale, nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica, con riferimento al territorio della Regione Campania sono state dettate, tra l'altro, nuove disposizioni restrittive in tema di attività scolastica;
- che la citata ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 92/2020 stabilisce che: “Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania, con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse.
- Che ancora la citata ordinanza n° 92/2020 stabilisce che: “E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza”;

### **CONSIDERATO:**

- che tutt'ora la situazione epidemiologica, a livello locale, è ancora caratterizzata da una situazione di forte rischio di contagio, anche in considerazione dell'attuale livello dell'epidemia da COVID-19, così come viene comunicato con i quotidiani bollettini dall'Unità di Crisi Regionale;
- che è assolutamente necessario adottare ogni idoneo provvedimento finalizzato ad eliminare quelle situazioni di rischio connesse con il mancato rispetto della normativa anticovid, in particolare per quanto attiene al rischio da assembramenti;
- che il periodo immediatamente precedente le festività natalizie costituisce un periodo particolarmente delicato, soprattutto per le possibili esposizioni al rischio da contagio, tanto che il DPCM del 3 Dicembre ha introdotto severe restrizioni per il periodo compreso tra il 21 Dicembre 2020 ed il 6 Gennaio 2021;



## *Città di Vico Equense*

Provincia di Napoli

### **EVIDENZIATO:**

- che l'attuale andamento epidemiologico nel territorio comunale presenta ancora un elevato numero di nuovi contagi giornalieri, sebbene i dati mostrano un'inversione di tendenza della curva dei contagi, con il numero dei guariti che ha superato il numero dei nuovi contagi;
- che anche l'Unità di Crisi Regionale conferma ancora un elevato numero di contagi, con numerosi casi di positività al virus aventi natura di contagi da contatti familiari, peraltro di sovente connotati da una diffusa asintomaticità dei soggetti, per cui è rilevante il pericolo di trasmissione del contagio attraverso soggetti non sintomatici;
- che alla data del 4 Dicembre 2020 dal report elaborato dal Centro Operativo Comunale risultano ancora 109 persone attualmente positive al Covid-19;
- che pertanto sul territorio comunale la curva di diffusione del virus, pur mostrando segnali di regressione, mostra chiaramente che il rischio da contagio non è ancora rientrato in limiti accettabili;

**VISTA** la propria ordinanza n° 237 del 24/11/2020 con la quale con decorrenza dal 25 Novembre 2020 e fino al 5 Dicembre 2020 sono state sospese le attività educative in presenza della scuola dell'infanzia (ciclo di istruzione 0-6 anni), sia negli Istituti Comprensivi Statali che nelle scuole paritarie, nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria.

**VISTO** l'art. 50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il quale stabilisce che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate, impongono, in via urgente ed eccezionale, l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività didattica, sia della scuola dell'infanzia, a tutela della sanità pubblica ed al fine della prevenzione e del contenimento dei contagi;



## ***Città di Vico Equense***

*Provincia di Napoli*

### **CONSIDERATO:**

- che è indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale al fine di contenere il diffondersi del virus COVID-19;
- che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di continuare a realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione territoriale ed in vista delle festività natalizie, impone l'adozione di provvedimenti conformi alle condizioni di eccezionalità ed urgente necessità a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n° 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

**DATO ATTO** che la salute pubblica è garantita a livello costituzionale e che va tutelata al di sopra di ogni interesse di altro tipo;

**CONSIDERATO** che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, e quindi è tenuto ad emanare, secondo legge, ogni necessaria norma al fine di adottare tutte le precauzioni possibili, a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;

**VISTO** il Decreto L.vo 31 Marzo 1998, n° 112, che sancisce: “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione”;

**PRESO ATTO** delle informazioni assunte per le vie brevi dalle Dirigenti Scolastiche, dai rappresentanti di classe dei genitori, nonché dai rappresentanti del Consiglio d'Istituto, i quali hanno riferito che non sussistono particolari criticità relative alla didattica a distanza, e che molti genitori sono del parere di continuare con la didattica a distanza;

**SENTITI** i Dirigenti Scolastici degli Istituti d'Istruzione presenti sul territorio comunale;

### **VISTO:**

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la legge 833/1978;
- il D. L.vo n° 112/1998;

## **ORDINA**

**Con decorrenza dal 9 Dicembre 2020 e fino al 22 Dicembre 2020:**

- Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, nonché le

Pagina 4 di 5

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://smartcity2.comunevicoequense.it/web/home/amministrazione-trasparente>;

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vico Equense”



## ***Città di Vico Equense***

*Provincia di Napoli*

attività educative in presenza della scuola dell'infanzia (ciclo di istruzione 0-6 anni), sia negli Istituti Comprensivi Statali che nelle scuole paritarie. Sono consentite le attività in presenza destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità.

### **A V V E R T E**

**che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (art. 21, Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro 120 gg dalla data di ricevimento della presente.**

### **DISPONE**

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune e la sua trasmissione:
  - a. A Sua Ecc.za il Prefetto di Napoli;
  - b. Al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Campania;
  - c. Alla Direzione dell'ASL NA-3SUD;
  - d. All'UOPC distretto 59 dell'ASL NA3-SUD;
  - e. Al Comando Stazione Carabinieri di Vico Equense;
  - f. Al Commissariato PolStato di Sorrento;
  - g. Ai Dirigenti Scolastici dell'I.C.S. Costiero e dell'I.C.S. F. Caulino;
  - h. Ai Responsabili delle scuole paritarie per l'Infanzia Masturzi Ravel e San Renato;
  - i. Al Comando Polizia Locale – Sede;
  - j. Al Servizio Scuola – Sede;

il Sindaco

**ANDREA BUONOCORE / ArubaPEC S.p.A.**

*Documento firmato digitalmente*

*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*